

**Legge regionale 30 marzo 1990, n. 22 (BUR n. 24/1990)
(Novellazione)**

**MODIFICA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, N. 24,
"DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE"**

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è così sostituito:

"4. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per un massimo di 60 giorni, distribuiti in uno o più periodi dell'anno solare, previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente; possono altresì chiudere per altri motivi e per un massimo di 8 giorni nell'arco dell'anno solare, con il solo obbligo della previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente".

Art. 2

1. La scadenza del termine, di cui al comma 4, dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogata alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 3

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è aggiunta la seguente nota:

"(9) Per gli immobili esistenti non classificati nella categoria cinque stelle e cinque stelle lusso, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizi."

SOMMARIO

Art. 1.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3.....	Errore: sorgente del riferimento non trovata